

ACC

10000/141/765

ELECTORAL LISTS, ORDER
COMPILATION)
JUN. 1945 - APR. 1946

10000/141/765

ELECTORAL LISTS, ORDER FIXING DATE, (FOR COMMENCEMENT OF
COMPILATION)
JUN. 1945 - APR. 1946

DATE	Minute No.	PAGE																
9 July 1945	4																	
<u>Director, Legal S/C:</u> 1. The following information has been obtained as to the dates when the compilation of electoral lists began in the following communes still under AMG Control: <table><tr><td>Naples</td><td>1 February 1945</td></tr><tr><td>Ancona</td><td>20 May 1945</td></tr><tr><td>(Lampedusa</td><td></td></tr><tr><td>(and Linosa</td><td>21 May 1945</td></tr><tr><td>Pisa</td><td>29 June 1945</td></tr><tr><td>Colle Salvetti ..</td><td>29 June 1945</td></tr><tr><td>Livorno</td><td>Not started as yet</td></tr><tr><td>Pantelleria</td><td>Not started as yet</td></tr></table> time requested and granted because of the total destruction of population registers. 2. Although the compilation of the lists began unofficially in all of the places mentioned, it naturally would be unwise to set a later date and undo whatever action has been taken. In Naples, for example we understand that the lists are almost completed. I suggest that action be taken by Liaison Officers in those places where work already has commenced to regularize by AMG order the "fait accompli". In those places where work has not yet started, a date, possibly the same as for the North--15 July--may be set. If you agree, will you indicate the type of order which may issue. 3. Although possibly unnecessary, do you suggest that we invite the Italian Government to enact a Decree and then implement it for the afore-mentioned places? FOR THE DIRECTOR: <i>R. L. Temple</i> RALPH R. TEMPLE, Major Deputy Director Local Government S/C To Local Government See order on fol. 8. not signed yet S/C Legal S/C 1945			Naples	1 February 1945	Ancona	20 May 1945	(Lampedusa		(and Linosa	21 May 1945	Pisa	29 June 1945	Colle Salvetti ..	29 June 1945	Livorno	Not started as yet	Pantelleria	Not started as yet
Naples	1 February 1945																	
Ancona	20 May 1945																	
(Lampedusa																		
(and Linosa	21 May 1945																	
Pisa	29 June 1945																	
Colle Salvetti ..	29 June 1945																	
Livorno	Not started as yet																	
Pantelleria	Not started as yet																	

MINUTE SHEET NO.

DATE	PAGE
3 July	Legal S/C - Since Exec. Memo. No. 5 (folio 9) has gone out pursuant to decision of C.C. (para 2 of folio 4), the Order to be published in Gazz. Uffic. should now be settled, signed etc. (See minute 1). 2 The draft of the Order in English and Italian is at pp. 55a. The chief point to be settled is the description of the area in the 5 northern regions under AMG control. However, for example, includes 2 former provinces of Toscana. How are Veneto and Venezia Tridentina to be described, - as regions, compartimenti? 3. Please settle order and advise on minute 1. R. P. Temple, Major D/Inspector to S/C.
	6.4. S/C. (3) 1. Order has been prepared for signature and amendments with 6 months for publication in G.U. 2. The order will become effective from the date of receipt by the Prefect of a copy of the Gazette. Even if it is done in fact occur within after (5 July 1945) the order is

published in Gazz. Uffic. should now be settled, signed etc. (See minute 1).

2. The draft of the Order in English and Italian is at pp. 5, 5a. The chief point to be settled is the description of the area in the 5 northern regions under AMG control. However, for example, includes 2 former provinces of Toscana. How are Veneto and Venezia Tridentina to be described, - as regions, compartimenti?

3. Please settle order and advise on minute 1.

R R Temple, Major
Director L.G.S/c.

L.G. S/c.

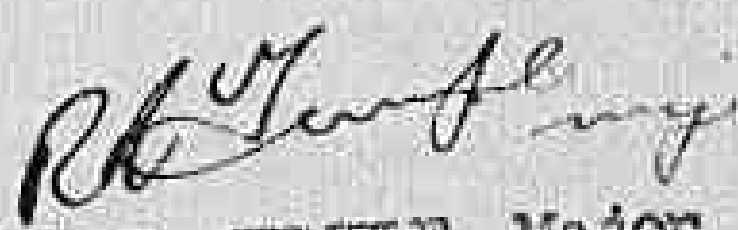
(3)

1. Order has been prepared for signature and annexed with 6 models for publication in G.U.
2. The order will become effective from the date of receipt by the Prefect of a copy of the Gazzetta. Even if this does not in fact occur until after 15 July 1945 the order is still (technically) valid retrospectively.
3. Suggest that you should arrange for the Italian officials to be warned that the order is being made and published so that they should be prepared to do so. We will get you the official G.U. for each prefect as soon as issued report can arrange distribution.

33.4.45
Please speak

W. H. H. C. A.

MINUTE SHEET NO. 1

DATE	(Minute No. 1)	PAGE
28 June 45	<u>Director, Legal S/C</u> 1. Reference our conversation yesterday (Major Williams--Col. Behrens--Sgt. Stein) draft order fixing the date for commencing the preparation of electoral lists in Military Government Territory is at fo. 1 with Italian translation at fo. 1A. Please settle the draft and have it signed, etc. 2. It is understood that this order will be published in the Gazzetta Ufficiale in the ordinary way. Please advise if delivery to the Prefect of (a) the Gazzetta or (b) some other copy of the order is a condition precedent to the coming into operation of the order. 3. If delivery of the Gazzetta is essential, is it possible for arrangements to be made for this to be done well before July 15. 4. If delivery of a copy of the order (but not necessarily of the Gazzetta) is essential, this S/C proposes to circulate duplicated copies to RCs for transmission to PCs for them to deliver to Prefects. Do you approve? 5. If delivery of a copy to the Prefect is not essential to bring the order into force, we should nevertheless propose to act as in para 4 as a matter of administrative convenience. FOR THE DIRECTOR:  RAUPH R. TEMPLE, Major Deputy Director Local Government S/C CGRW/pec	



145/9 Q 10
ROMA 25 novembre 1945
VIA VITTORIO VENETO 65
TELEF. 44.224
44.204
12 APR 1946 RBE

*file - no action
RM7*

Egregi Signori Maggiori Temple e Williams,

Vi trasmetto un mio articolo sulla data delle elezioni comparso qualche giorno fa su un giornale di Milano.

Come vedrete l'articolo tratta la questione di cui abbiamo avuto ripetute occasioni di parlare assieme.

Aggiungo anche il testo di una mia conversazione alla radio di Roma, intervenuta il 22 corrente sul tema delle elezioni amministrative.

Gradirò alla prima occasione di riprendere le nostre conversazioni su questo tema e su quello della compilazione delle liste nell'Alto Adige.

Vi prego di gradire i miei migliori saluti

(G.B. Boeri)

G.B. Boeri

1946

Ai Signori Maggiori TEMPLE e WILLIAMS
Commissione Alleata

= R O M A =

Se le vicende del momento politico non vi porranno ostacoli, la Consulta - che riprenderà tra giorni i suoi lavori - dovrà affrontare come uno dei primi temi quello della preparazione della legge elettorale amministrativa.

Non si tratta semplicemente della necessità politica di rieducare all'auto-governo un popolo, che il ventennio fascista aveva disabitato da ogni forma di partecipazione alla pubblica amministrazione. Si tratta anche, e sotto qualche aspetto direi che si tratta soprattutto, di dare una sistemazione alla struttura ed al funzionamento degli organi locali per avviarli a quel riassetto della loro situazione finanziaria, che costituisce uno dei più gravi problemi per una ripresa di vita normale.

E' da augurarsi che il tema sia affrontato e risoluto subito sicchè, non oltre la prima metà di dicembre, il Governo sia posto in grado di approvare definitivamente e pubblicare la legge, ed in gennaio una parte dei consigli comunali possa costituirsi e cominciare a funzionare. Ed è pure da augurarsi che circa l'ordine con cui procedere alle elezioni non si sviluppi quella polemica, che taluno accennava ad iniziare qualche settimana fa: se cioè dare la precedenza nella data delle elezioni ai grandi comuni o a quelli minori. Polemica inutile, dato che la precedenza tra gli uni e gli altri non può disgiuntamente derivare dalla nostra volontà, ma essenzialmente dal grado di preparazione o di impreparazione delle liste elettorali.

Chi si è occupato di questa difficile, ed in qualche modo preoccupante, questione della preparazione delle liste, resa particolarmente grave per la distruzione di quattordici casellari giudiziari, sa che il lavoro per tale preparazione è costretto a procedere assai lentamente e che fino ad oggi si contano a non molte centinaia i comuni dove le elezioni si potrebbero svolgere subito. Se non erro al principio di questo mese solo Ragusa era fra i capoluoghi di provincia quello che aveva pronte le liste.

Far procedere alle votazioni secondo che le liste siano pronte e non secondo considerazioni più o meno astratte e discutibili, sarà un primo passo verso quella impostazione pratica dei problemi amministrativi a cui si è ispirato, in un suo recente voto, l'esecutivo del Partito d'Azione.

Un secondo passo dovrebbe essere compiuto dalla Consulta e dal Governo col decidersi a modificare in parte il progetto di legge elettorale ed amministrativa.

via attribuire come uno dei primi temi quello della preparazione della legge elettorale amministrativa.

Non si tratta semplicemente della necessità politica di rieducare all'auto governo un popolo, che il ventennio fascista aveva disabitato da ogni forma di partecipazione alla pubblica amministrazione. Si tratta anche, e sotto qualche aspetto direi che si tratta soprattutto, di dare una sistemazione alla struttura ed al funzionamento degli organi locali per avviarli a quel riassetto della loro situazione finanziaria, che costituisce uno dei più gravi problemi per una ripresa di vita normale.

E' da augurarsi che il tema sia affrontato e risoluto subito sicchè, non oltre la prima metà di dicembre, il Governo sia posto in grado di approvare definitivamente e pubblicare la legge, ed in gennaio una parte dei consigli comunali possa costituirsi e cominciare a funzionare. E' è pure da augurarsi che circa l'ordine con cui procedere alle elezioni non si sviluppi quella polemica, che taluno accennava ad iniziare qualche settimana fa: se cioè dare la precedenza nella data delle elezioni ai grandi comuni o a quelli minori. Polemica inutile, dato che la precedenza tra gli uni e gli altri non può mispreziosamente derivare dalla nostra volontà, ma essenzialmente dal grado di preparazione o di imprevisione delle liste elettorali.

Chi si è occupato di questa difficile, ed in qualche modo preoccupante, questione della preparazione delle liste, resa particolarmente grave per la distruzione di quattordici casellari giudiziari, sa che il lavoro per tale preparazione è costretto a procedere assai lentamente e che fino ad oggi si contano a non molte centinaia i comuni dove le elezioni si potrebbero svolgere subito. Se non erro al principio di questo mese solo Ragusa era fra i capoluoghi di provincia quello che aveva pronte le liste.

1917

Far procedere alle votazioni secondo che le liste siano pronte e non secondo considerazioni più o meno astratte e discutibili, sarà un primo passo verso quella impostazione pratica dei problemi amministrativi a cui si è ispirato, in un suo recente voto, l'esecutivo del Partito d'Azione.

Un secondo passo dovrebbe essere compiuto dalla Consulta e dal Governo col decidersi a modificare in parte il progetto di legge elettorale ed amministrativo già elaborato, in modo da dare la più ampia possibilità agli elettori di determinare la scelta fra i vari candidati in base alla considerazione del valore personale, della competenza, dell'onestà, così come la mozione del Partito augurava.

- 2 -

Già molto si è fatto in questo senso, stabilendo che il sistema della proporzionale - che esclude o quanto meno limita le possibilità di scelta fra i vari candidati da parte degli elettori - non sia applicato nei minori comuni. Si è parlato anzi di limitarlo ai comuni la cui popolazione superi i 50.000 abitanti, che si riducono a poche decine. Può darsi che in definitiva non lo si applichi nemmeno in questi, ciò che non credo sarebbe un danno.

Un emendamento alla legge preannunciato dal partito socialista per accordare un premio alla lista vincente mi pare un avviamento, per quanto involontario, verso questa soppressione. Invero il premio di maggioranza favorirebbe necessariamente la formazione di blocchi e verrebbe così praticamente ad eliminare la stessa base, su cui dovrebbe imperniarsi l'adozione del sistema della proporzionale.

Infine spetterà ai partiti, ed in definitiva al corpo elettorale, di ispirarsi ai criteri di realismo politico, che hanno dettato il nostro appello, e proporsi innanzi tutto nella scelta degli uomini il conseguimento di quel buon governo, che è più che mai necessario ad una vita regolare dei nostri comuni ed alla risoluzione dei gravissimi problemi della ricostruzione.

Sovrattutto per i comuni, oggi il problema dominante è quello della buona amministrazione. Lo è del resto oggi come lo era in un passato ormai lontano, quando le elezioni non erano ancora state ridotte ad episodi disprezzati di quelle battaglie cartacee contro cui si accanì il fascismo. Certe discordanze, che allora avvertivamo tra risultati delle elezioni politiche e risultati delle elezioni amministrative negli stessi comuni e spesso nelle stesse sezioni, avevamo la propria origine in questa persuasione.

Indubbiamente l'insistenza nostra di non anteporre questioni di puro partito o di prestigio ai più modesti problemi locali non sarà di gradimento di tutti.

Particolarmente il ricordo di quanto è avvenuto negli 16 Spagna, dove la questione istituzionale venne risolta proprio in sede di elezioni amministrative, pesa ancora sull'atteggiamento leggermente romantico di molti, particolarmente di molti che politicamente sono molto vicini a noi. Ma la situazione spagnola di quell'epoca era innanzitutto avversa dalla situazione italiana attuale. Là si aveva ancora nel fervore più vivace dei contrasti una lotta elettorale combattuta nello stesso giorno in tutto il paese. Era inevitabile che si potesse

che in definitiva non lo si applichi nemmeno in questi, ciò che non credo sarebbe un danno.

Un emendamento alla legge preannunciato dal partito socialista per accordare un premio alla lista vincente mi pare un avviamento. Per quanto involontario, verso questa soppressione. Invero il premio di maggioranza favorirebbe necessariamente la formazione di blocchi e verrebbe così praticamente ad eliminare la stessa base, su cui dovrebbe imporsi l'adozione del sistema della proporzionale.

Infine spettava ai partiti, ed in definitiva al corpo elettorale, di ispirarsi ai criteri di realismo politico, che hanno dettato il nostro appello, e proporsi innanzi tutto nella scelta degli uomini il conseguimento di quel buon governo, che è più che mai necessario ad una vita regolare dei nostri comuni ed alla risoluzione dei gravissimi problemi della ricostruzione.

Sovrattutto per i comuni, oggi il problema dominante è quello della buona amministrazione. Lo è del resto oggi come lo era in un passato ormai lontano, quando le elezioni non erano ancora state ridotte ad episodi disprezzati di quelle battaglie cartacee contro cui si accanì il fascismo. Certo disaccordanze, che allora avvertivamo tra risultati delle elezioni politiche e risultati delle elezioni amministrative negli stessi comuni e spesso nelle stesse sezioni, avevamo la propria origine in questa persuasione.

Indubbiamente l'insistenza nostra di non anteporre questioni di puro partito o di prestigio si più modesti problemi locali non sarà di gradimento di tutti.

Particolarmente il ricordo di quanto è avvenuto negli ultimi 16 anni, dove la questione istituzionale venne risolta proprio in sede di elezioni amministrative, pesa ancora sull'atteggiamento leggermente romantico di molti, particolarmente di molti che politicamente sono molto vicini a noi. Ma la situazione spagnola di quell'epoca era infinitamente diversa dalla situazione italiana attuale. Là si aveva ancora nel fervore più vivace dei contrasti una lotta elettorale combattuta nello stesso giorno in tutto il paese. Era inevitabile che si determinasse in primo piano uno schieramento di natura essenzialmente politica.

Da noi le stesse necessità pratiche a cui ho accennato e particolarmente il diverso stadio di preparazione delle liste elettorali porteranno inevitabilmente a diluire la consultazio-

100

- 3 -

ne popolare amministrativa nello spazio di alcuni mesi, senza nemmeno offrire la possibilità di concentrare la lotta in una zona compatta.

Nella stessa regione, anzi nella stessa provincia, le elezioni si dovranno svolgere in date diverse a seconda delle possibilità dei vari comuni di provvedervi.

Ora una votazione può creare un movimento travolgente nella vita politica solo se si conclude in un periodo brevissimo di tempo. Diluite in molti giorni - peggio in molte settimane - essa resta un avvenimento puramente elettorale. E poi la stessa imminenza della battaglia politica - quella per la costituente - presumibilmente attenuerà il carattere di partito della lotta amministrativa.

Gli elettori dei grandi e dei piccoli centri si troveranno a dover affrontare le questioni che li riguardano più da vicino - quelle sorte nell'ambiente del loro stesso comune - ed a ricercare in sé stessi e non in interventi dello Stato, i mezzi e gli uomini per risolverli.

Sarà dopo tutto una magnifica preparazione di realismo pratico alle più grandi ed aspre battaglie di portata nazionale.

1913

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato in data 3 luglio 1945 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 luglio 1945 che fissa la decorrenza dei termini per la formazione delle liste elettorali in alcune Province dell'Italia settentrionale, Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali nei seguenti comuni soggetti al Governo Militare Alleato decorrano a partire dalla data a fianco di ciascuno segnata:

Comune di Napoli	1 febbraio 1945
Comune di Ancona	20 maggio 1945
Comune di Lampedusa e Linosa	21 maggio 1945
Comune di Pisa	26 giugno 1945
Comune di Colle Salvetti	28 giugno 1945
Comune di Livorno	28 giugno 1945
Comune di Pantelleria	20 luglio 1945

La presente ordinanza entra in vigore nei comuni su menzionati a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia, nella cui circoscrizione essi si trovano, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.

In data 12 luglio 1945.

G. R. UPJOHN,
Brigadiere Generale,
in nome e per conto dell'Ufficiale
Capo degli Affari Civili del Governo
Militare Alleato.

45/9

7

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

8 JUL 1945

AO/4010/4/L.

/rip.
7 July 1945.

SUBJECT : Implementation of G.U. No. 80.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
~~EMILIA, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETIA Regions.~~

2107

1. Gazzetta Ufficiale No. 80 contains among others:

a. An AMO order implementing in Northern Provinces five important decrees increasing wages and salaries;

b. An AMO order to the effect that the time limits for compilation of electoral lists shall commence to run as from 15 July 1945.

2. To avoid any delay would you please see to it that the enclosed envelopes addressed to prefects be dispatched at once to HQs for immediate delivery to the Prefects.

3. Each envelope contains three receipt forms (one partially filled out). These receipts shall be dealt with in the usual way.

4. The parcels containing the usual number of copies for distribution to Italian authorities throughout the Province will be forwarded in due course.

5. Several extra copies of the above Gazzetta are enclosed for any use you might see fit.

By command of Rear Admiral STONE:

G. G. HAMMARD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

Copy to: Local Govt B/C (for info).

1912

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 5 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo . . . L. 600 semestrale . . . 350 trimestrale . . . 200 Un fascicolo . . . 8	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 1.200 semestrale . . . 700 trimestrale . . . 400 Un fascicolo . . . 20	In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 semestrale . . . 200 trimestrale . . . 120 Un fascicolo . . . 8
Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRATZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			All'Estero		
In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 — semestrale . . . 200 — Un fascicolo - Prossimi mesi			Abb. annuo . . . L. 600 — semestrale . . . 300 — Un fascicolo - 1/2 doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluogo delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 341.

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rimpiastrate in porti esteri in conseguenza della guerra Pag. 561

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancamento di colonie perpetue nel Velletrino Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 336.

Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio Pag. 488

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 337.

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'Unione e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 338.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e del tabacchi Pag. 613

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 339.

Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale Pag. 499

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 340.

Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo Pag. 1000

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Reccavaldina (Messina) Pag. 1001

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 342.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-giuniorato «Nicola Spedalieri» di Catania Pag. 1004

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli Istituti e le imprese esercenti assicurazioni private. Pag. 1004

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.

Radiazione dal ruolo dei navigli ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1004

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945. **1911**

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura Pag. 1003

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali Pag. 1008

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 1007

Media dei titoli Pag. 1007

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1007

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 89 DEL
5 LUGLIO 1945:

Ministero delle Finanze - Commissione censuraria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito fondiario e di reddito
agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ragusa.

(547)

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 89 DEL
5 LUGLIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri
titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi
n. 15: Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza
Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:
Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 129 estrazione
del novembre 1943.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile
1946, n. 344.

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266,
per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mer-
cantili catturate dal nemico o perdute o rinviate in porti
esteri in conseguenza della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 7 aprile 1941, n. 266, relativa al trat-
tamento economico degli equipaggi delle navi catturate
dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o del
F.A.O.I., in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, relativo
al trattamento economico degli equipaggi delle navi
catturate dal nemico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 154;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-
braio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di con-
certo coi Ministri per la grazia e giustizia, per il le-
gato e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266,
si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stes-
sa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nel
l'art. 1 della legge anche:

a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guer-
ra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su
navi italiane rifugiate in porti esteri;

b) ai marittimi provenienti da navi italiane nau-
fragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi
italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati.

Al personale predetto, quando è trasferito su nave
italiana, spetta il trattamento che in base alla legge
7 aprile 1941, n. 266, viene corrisposto al personale di
grado o qualifica corrispondente imbarcato sulla nave
stessa; le competenze sono corrisposte a cura dell'ar-
matore di questa.

L'armatore è tenuto inoltre a provvedere all'assicu-
razione del personale suddetto contro gli infortuni e
le malattie e la spesa relativa è imputata alla rentua-
lità a norma delle disposizioni contenute nel successivo
art. 9.

Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il
tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 11
della legge 7 aprile 1941, n. 266, singoli marittimi che
si trovino in situazioni similari a quelle considerate
dalla legge predetta e dal presente decreto.

Art. 2.

Quando l'armatore, perché catturato o internato, non
sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti
prescritti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal pre-
sente decreto, agli adempimenti stessi provvede diret-
tamente la Cassa nazionale per la previdenza marittima.

Art. 3.

Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia pri-
ma del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della
guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta
dalla data della loro guarigione e fino all'inizio del
viaggio di rimpatrio, il trattamento previsto dalla leg-
ge 7 aprile 1941, n. 266, o l'esere relativo sostenuto
dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le
malattie e imputato alla mutualità prevista dall'art. 9
della stessa legge.

Art. 4.

Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente
decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la
previdenza marittima e imputate alla mutualità stabilita
dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266:

a) le spese già autorizzate dal Ministero delle co-
municazioni e quelle autorizzate dal Ministero della
marina per la fornitura di vestiario ai marittimi cui
si applicano la legge predetta ed il presente decreto o
sostenute dall'armatore per la corresponsione delle in-
dennità per perdita di corredo e di strumenti profes-
sionali nella misura prevista dai contratti collettivi
per l'arruolamento, in vigore al momento della perdita
e nei limiti dei contratti stessi;

b) le spese relative all'impianto e all'esercizio di
campeggi elnatici per gli equipaggi di navi bloccate
in porti coloniali o neutrali, nonché le relative spese
di trasferimento degli arruolati;

c) le spese di mantenimento per i marittimi ai quali
è stato imposto lo sbarco dalle autorità locali o le even-
tuali integrazioni quando il mantenimento è a carico
dello Stato nel quale si trovano i marittimi;

d) le spese per l'eventuale integrazione di vitto a
favore di marittimi che hanno subito condanne all'e-
stero per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad
impedire la utilizzazione della nave sulla quale erano
imbarcati.

Art. 5.

Al marittimi cui si applicano la legge 7 aprile 1941, n. 266, ed il presente decreto, è dovuto dagli armatori interessati un premio straordinario nella misura stabilita dal contratto collettivo 18 luglio 1941, e, per il personale imbarcato sulle navi della società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, dal decreto del Ministro per le comunicazioni 29 agosto 1941.

Detto premio è versato ai marittimi stessi e alle loro famiglie nella misura stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dall'art. 12 del presente decreto.

L'onere relativo è imputato alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge predetta, ed è rimborsato agli armatori dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 29 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 985, si applica anche ai comandanti, agli ufficiali ed ai marinai della marina mercantile che per effetto dello stato di guerra sono stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino o hanno subito condanne per atti o fatti intesi per ragioni belliche a impedire la utilizzazione della nave, già imbarcati su navi battenti bandiera italiana, oggetto della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto.

Il trattamento economico stabilito dal presente articolo si applica per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino o dell'arresto, sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione e sostituzione, per il personale di cui al comma precedente, quello spettante ad esso e alle famiglie a termini della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove, per il periodo dal 19 giugno 1940 al 14 maggio 1941, il personale di cui al 1° comma del presente articolo, per effetto dell'applicazione del R. decreto-legge 29 marzo 1941, n. 123, avesse diritto a percepire un ammontare complessivo di competenze inferiore a quello spettante dal 19 giugno 1940 al 30 settembre 1940, in base al contratto di arruolamento o al regolamento organico, e dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, l'eventuale eccedenza è corrisposta a carico dell'armatore, e per il periodo dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 è posta a carico della mutualità.

Per la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e relativa regolamento e nell'art. 12 del presente decreto.

Art. 7.

Al marittimi sbarcati dalle navi diagliato in port neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere continuativo, è mantenuto il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266.

Se nei confronti di detti marittimi non sia possibile la rimessa della quota ad essi spettante, le somme dovute sono accantonate nei conti individuali aperti presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Nel caso in cui da parte del Governo o degli Stati o Enti che hanno acquistato o comunque utilizzato le navi, vengano corrisposti ai marittimi sbarcati assegni per salario o altro titolo, la liquidazione ai marittimi del conto individuale sarà effettuata previa congruaggio tra le somme riscosse e quelle spettanti a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove risulti che i marittimi di cui al primo comma del presente articolo abbiano trovato lavoro, sarà mantenuto loro il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, ma limitatamente alle percentuali da corrispondere alle famiglie ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. Le somme residui saranno accantonate nei conti individuali e al termine della guerra sarà effettuato il congruaggio con i salari percepiti in dipendenza del lavoro al quale sono stati adibiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi di coloro che hanno beneficiato del trattamento della legge 7 aprile 1941, n. 266, in base al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, saranno stabiliti i criteri per l'effettuazione dei predetti congruaggi.

Art. 8.

Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, siano corrisposti eventuali compensi di lavoro straordinario per servizi inerenti alla nave compiuti dietro ordine delle autorità consolari italiane.

L'onere è imputato, sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge predetta.

Art. 9.

I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, e al presente decreto, continuano ad essere coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, o contro le malattie, anche se, avendo trovato lavoro nel paese in cui si trovano, fossero coperti per tali assicurazioni.

L'onere sostenuto dagli armatori per l'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, o contro le malattie, per i marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, ed al presente decreto, nonché quello sopportato in esecuzione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 4 della sopraindicata legge, sono imputati alla mutualità e decorrono dal 1° ottobre 1940.

Gli indennizzi eventualmente spettanti ai marittimi infortunati o loro aventi causa, in base alle norme dello Stato nel quale è avvenuto l'infortunio, sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza di quanto spettante ai marittimi stessi in base alle leggi italiane.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai marittimi appartenenti agli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e che siano stati internati.

Art. 10.

L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, al R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, ed al presente decreto, per contributi per la previdenza marinara, per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il personale richiamato alle armi, derivante dalla applicazione delle norme legislative, è imputato alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1940.

Art. 11.

A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 19 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto interconfederale 12 giugno 1941 per il loro intero ammontare alla persona delegata dal marittimo.

La delega è valida solo nel caso in cui sia rilasciata dall'avente diritto a favore di persona compresa fra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi.

In difetto di delega esplicita dei titolari degli assegni, i diritti su di essi possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, dal padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.

Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del marittimo deve produrre una dichiarazione degli altri interessati, attestante il nulla osta di questi alla riscossione da parte di detta persona dell'ammontare complessivo dovuto alla famiglia, o l'intendimento di essi di esigere direttamente gli assegni per essi spettanti al marittimo per la quota della quale sono beneficiari; per i minori il nulla osta è rilasciato dalla persona alla quale sono affidati.

Il contributo è corrisposto dagli armatori in relazione alle competenze loro dovute a ciascun marittimo in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del Regio decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e del presente decreto, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, a decorrere dal 1° ottobre 1940.

Al personale marittimo di cui all'art. 6 del presente decreto gli assegni sono devoluti secondo le norme relative all'accantonamento e allo sbocco degli assegni famigliari agli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 12.

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie moglie e figli un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore.

Oro il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

Art. 13.

Tutte le prestazioni stabilite dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, nei riguardi dei marittimi catturati facenti parte di equipaggi di navi battenti bandiera italiana date in gestione dallo Stato a

società di navigazione od armatori italiani, e nei riguardi delle famiglie dei marittimi stessi provvede l'ufficio previsto dall'art. 17 del presente decreto e l'onere relativo è imputato alla mutualità.

Art. 14.

Nei riguardi dei marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e dal presente decreto, internati in campi di concentramento o detenuti in seguito a condanna subita per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire l'utilizzazione della nave sulla cui nave erano imbarcati, la morte intervenuta o l'invalidità permanente contratta per malattia derivante dall'internamento o dalla prigionia, è perilleata, ai fini del trattamento spettante in base alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, alla morte o alla invalidità permanente derivante da infortunio causato da fatto di guerra.

Per gli eventi occorsi prima della entrata in vigore del presente decreto e dei quali a detta data sia pervenuta comunicazione ufficiale alla famiglia, i diritti derivanti dalle disposizioni di cui sopra debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Negli altri casi i diritti predetti debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla data nella quale l'anzidetta comunicazione è pervenuta.

Art. 15.

Nei caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e dal presente decreto, il trattamento spettante ai familiari in applicazione dei provvedimenti predetti è mantenuto per tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Nel caso in cui per effetto delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nel presente decreto spettasse agli aventi diritto, pensione o rendita di infortunio o indennità in capitale per rischio di guerra ed esistesse identità di persona fra uno o più di tali aventi diritto alla pensione o alla rendita o all'indennità e i beneficiari del trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e dal presente decreto, alle persone, nei confronti delle quali si accerti l'identità, il trattamento stesso è concesso fino a quando gli aventi diritto non siano entrati in effettivo godimento della pensione o della rendita di infortunio o della indennità in capitale. In detta ipotesi per il periodo di tempo intercorrente fra la data di decorrenza dei citati trattamenti e la data di cessazione della corresponsione degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, le mensilità di pensione o di rendita o i ratei sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza del trattamento corrispondente.

L'ammontare degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, eventualmente corrisposti in più restano a carico della mutualità, nella quota armatoriale.

Nel caso di morte intervenuta all'estero, per malattia, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e dal presente decreto, e non indicati nell'articolo precedente, l'eventuale diritto a pensione a carico della Cassa per la previdenza marinara decorrerà dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Art. 16.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutuaità a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, su presentazione degli stati paga compilati dagli armatori stessi purché provvisti di dichiarazione attestante che le somme indicate sono state effettivamente erogate e che di ogni differenza eventualmente riscontrata è responsabile l'armatore firmatario.

Gli armatori i quali beneficiano delle disposizioni della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, sono solidalmente responsabili, ciascuno in ragione del 10 per cento della somma dovuta a titolo di rimborso dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dei provvedimenti stessi, dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tratterà a tale fine un decimo dell'ammontare totale erogato da ciascun armatore, costituendo un fondo unico fruttifero dell'interesse del 2 per cento. Tale fondo sarà vincolato fino alla liquidazione di ogni spettanza di tutti i marittimi soggetti alle disposizioni della legge 7 aprile 1941, numero 266, del R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e successivamente ripartito fra gli armatori secondo le norme stabilite dal regolamento.

In conto del contributo dello Stato di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono effettuati pagamenti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in misura pari al due terzi dell'ammontare dei rimborsi fatti agli armatori in applicazione del primo comma del presente articolo e risultanti da stati di spesa prodotti dalla Cassa il cui ammontare sia confermato dal Ministero della marina. Le anticipazioni predette non potranno superare la somma di L. 5.000.000 mensili prevista dal comma b) dell'art. 9 della anzidetta legge.

Art. 17.

Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, sono autorizzati a costituire un apposito ufficio per la gestione applicativa delle erogazioni e dei rimborsi derivanti dalla applicazione delle norme legislative sopra indicate.

Tale ufficio è posto sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'art. 18 del presente decreto.

Con la costituzione di tale ufficio non sarà richiesta agli armatori interessati la garanzia solidale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e la Cassa per la previdenza marinara non tratterà la quota occorrente per la costituzione del fondo previsto dall'articolo medesimo.

Le spese necessarie per il servizio di corrispondenza degli assegni, che sono anticipate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono a totale carico degli armatori, e l'onere relativo è imputato alla mutuaità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, nella quota armatoriale.

Art. 18.

La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e con un rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del mare.

Alla Commissione è affidato anche il compito di vigilare sulla applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, al fine del coordinamento nella loro attuazione pratica, delle norme contenute nelle disposizioni stesse, facendo, se del caso, le opportune segnalazioni ai Ministeri della marina e del tesoro.

Art. 19.

Con decreto Luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono date le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COLLETON — TREVISI —
SOLERI — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affiliazione di colonie perpetue nel Veliterno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto legge 5 settembre 1938, n. 1502, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 151;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal R. decreto legge 5 settembre 1938, n. 1502, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 151, prorogate con le leggi 11 luglio 1941, n. 810, e 29 marzo 1943, n. 294, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza dell'anzidetta pro-

regia e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CULLO — PISANI

Visto, il Guardasigilli: TURPIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 164. — Firenze

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 136.

Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1938, n. 3235, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive sue modificazioni e segnatamente il R. decreto 3 marzo 1938, n. 243;

Visto il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione è abrogato.

Art. 2.

La Direzione marittima del Lazio, prevista dalla indicazione annessa al R. decreto 3 marzo 1938, n. 243, assume la denominazione di « Direzione marittima di Civita vecchia », restando invariata la circoscrizione territoriale stabilita per la Direzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURCEN — TURPIN
— SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TURPIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 164. — Firenze

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 137.

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purché non siano decorati i termini per la tutelabilità dell'opera o del prodotto.

Art. 2.

I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà effettuato il deposito stesso.

Art. 3.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a condizione di reciprocità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURCEN — TURPIN
— PISANI

Visto, il Guardasigilli: TURPIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 164. — Firenze

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 338.

Modificazione della pena per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, recante modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla predetta legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quali risultano modificati dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco grezzo e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 100 a L. 200 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita al numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 400 a L. 2000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo.

Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato o trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 80. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel territorio non ancora ritornato all'Amministrazione Italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esserne osservato e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMA -- PERUGIA -- TORINO

Visto, il Guardasigilli: TORINO
Registato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Act del Governo, registro n. 5, foglio n. 5. — FANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1945, n. 339.
Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, che ha approvato il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 109;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma del paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 717. — L'ufficiale medico che procede alle visite indicate nelle lettere a), b), d), e), g), h), i)

1000

6-7-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 80

del paragrafo 742, ha diritto ad un compenso di lire 10 per ogni individuo visitato, ad eccezione del personale civile del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; per le visite indicate alla lettera c) ha diritto ad un compenso di lire 10 per ogni individuo visitato; per le visite indicate nella lettera f) ha diritto ad un compenso di lire 20 per ogni impiegato dipendente dal Ministero che non siano quelli della guerra, della marina o dell'aeronautica; per le visite indicate nella lettera h) ha diritto ad un compenso di lire 20 indistintamente da tutti quelli che sono stati visitati, eccezione fatta per gli ufficiali e gli impiegati in servizio dell'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SCORRI
— DE COURTES — GASPARETTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atto del Governo, registro n. 3, foglio n. 155. — FINE

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 340.
Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto, il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, concernente l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 18;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, annesso al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, è sostituito da quello allegato al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'Aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GASPARETTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atto del Governo, registro n. 3, foglio n. 160. — FINE

Statuto dell'Associazione nazionale
fra le famiglie caduti dell'Aeronautica
e fra i mutilati del volo

DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo ha la sede centrale in Roma e sezioni periferiche nelle varie provincie d'Italia.

Essa è formata da due sezioni corrispondenti alle categorie:

- a) Sezione famiglie caduti aeronautica;
- b) Sezione mutilati del volo.

L'Associazione è apolitica.

Art. 2.

Per caduti d'aeronautica si intende tutti coloro che praticando l'esercizio del volo sono morti o in seguito ad incidente di volo, avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato, o per eventi comunque direttamente conseguenti l'esercizio del volo.

Per mutilati del volo si intendono coloro che siano stati riconosciuti tali dal Ministero dell'Aeronautica.

Art. 3.

L'Associazione nazionale per il raggiungimento dei propri fini:

- a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nel proprio affetto familiare o nella persona in seguito all'esercizio del volo;
- b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i soci e gli aviatori di Italia;
- c) raccoglie il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati.

Art. 4.

Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione, presentando domanda ai Consigli direttivi sezionali:

- a) in rappresentanza di ogni caduto, uno solo dei parenti nel seguente ordine di precedenza:
 - 1) vedova ed orfano;
 - 2) genitore;
 - 3) fratello o sorella;
- b) ogni singolo mutilato.

Art. 5.

A domanda hanno diritto alla iscrizione all'Associazione i parenti del caduto (genitori, figli, fratelli, sorelle) oltre alla persona che a sensi dell'art. 4 ne ha assunto la rappresentanza.

Detti soci costituiscono la categoria dei soci aggregati.

I diritti morali e materiali spettano solo ai soci che rappresentano il caduto di cui all'art. 4.

Art. 6.

Possano essere soci benemeriti quelle persone e quegli enti che se ne siano resi particolarmente degni per avere comunque contribuito al conseguimento degli scopi sociali.

I soci benemeriti saranno iscritti in un albo d'onore.

Art. 7.

I soci devono:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate dagli organi dell'Associazione;
- b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità all'attuazione degli scopi sociali.

Art. 8.

Decade dalla qualità di socio la vedova che contragga nuove nozze. La decadenza è pronunciata dalla competente Sezione. Può subentrare nella qualità di socio altro rappresentante a norma dell'art. 1.

Art. 9.

Incorro nella perdita della qualità di socio chi si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.

L'indegnità è segnalata, con motivata proposta, dalle Sezioni al Comitato centrale che si pronuncia sulla decadenza.

Per la decadenza pronunciata, l'interessato può ricorrere — entro 30 giorni dalla comunicazione — contro il deliberato del Comitato centrale. In tal caso il verdetto definitivo è devoluto al Collegio dei probiviri di cui all'art. 14.

Art. 10.

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Comitato centrale;
- b) la Presidenza;
- c) i Consigli direttivi delle Sezioni periferiche.

DEL COMITATO CENTRALE.

Art. 11.

Il Comitato centrale è formato da undici membri, dei quali dieci nominati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali e uno dal Ministero dell'Aeronautica.

Il Comitato centrale elegge fra i propri componenti — nella seduta di insediamento — il presidente ed i vice presidenti dell'Associazione.

Il Comitato centrale dura in carica un biennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 12.

Il Comitato centrale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.

Ad esso compete:

- a) curare l'osservanza dello statuto;
- b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali;
- c) approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Ente;
- d) l'esame o l'approvazione dei bilanci;
- e) controllare e vigilare la gestione finanziaria sia al centro che alla periferia;
- f) risolvere ogni questione o vertenza che interessi direttamente o indirettamente l'Associazione;
- g) pronunciarsi sulla radiazione dei soci per indegnità;
- h) la nomina del presidente e dei vice presidenti;
- i) la nomina dei tre membri del Consiglio dei probiviri;
- l) la nomina dei soci benemeriti di cui all'art. 6;
- m) proporre eventuali modifiche statutarie ai Consigli direttivi sezionali riuniti, in assemblea;

- n) l'accettazione di lasciti donazioni e simili;
- o) l'investimento di somme liquide comunque concernenti il patrimonio dell'Associazione.

Art. 13.

Il Comitato centrale si riunisce non meno di una volta ogni trimestre ad invito del presidente o del vice presidente qualora questi ne sia stato delegato.

Il Comitato centrale si convoca pure qualora tre dei suoi componenti lo richiedano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 14.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale.

I probiviri durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 15.

Il Collegio dei probiviri pronuncia su ogni divergenza che possa sorgere fra membri ed organi — o fra membri e membri — la cui modalità di definizione non sia prevista dallo statuto sociale e dai regolamenti interni dell'Associazione.

DELLA PRESIDENZA

Art. 16.

La Presidenza è l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. E' costituita da:

- a) il presidente;
- b) due vice presidenti;
- c) il segretario generale.

Il presidente ed i vice presidenti — appartenenti questi ultimi rispettivamente alle categorie a) e b) di cui all'art. 4 — sono nominati in carica dal Comitato centrale.

Il segretario generale è nominato dal Comitato centrale, fra i soci dell'Associazione che possano assicurare continuità di servizio. Dura in carica un biennio e può essere rieletto.

Esiste incompatibilità fra le cariche della presidenza e quelle sezionali.

Durano in carica un biennio.

Art. 17.

Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate le funzioni esecutive. Può — ove lo ritenga opportuno e necessario — delegare tali rappresentanze e funzioni al vice presidente.

DELLE SEZIONI PERIFERICHE

(Regionali - Provinciali - Locali)

Art. 18.

Le Sezioni (Regionali - Provinciali - Locali) costituiscono l'elemento fondamentale dell'Associazione. Esse sono costituite nelle località dove il numero dei soci non sia inferiore a 200.

Quando non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà costituita nell'ambito della provincia o della regione.

7062

5-7-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N 80

Qualora anche nell'ambito di una regione non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà ugualmente costituita.

Qualora il numero dei soci di una regione lo richieda, potranno essere costituite più Sezioni nella medesima regione raggruppando opportunamente le provincie.

Le Sezioni prendono il nome di:

A.N.F.C.A.M.V. - Sezione di

Le Sezioni potranno essere ospitate, sempre che possibile, dai locali Enti aeronautici.

Art. 19.

Le sedi delle Sezioni sono scelte liberamente dai soci qualora il numero degli iscritti sia riconosciuto numericamente sufficiente ai sensi dell'art. 18. Negli altri casi la sede e l'eventuale raggruppamento di provincie, sono determinati dal Comitato centrale.

Art. 20.

Ogni Sezione è retta da un Consiglio direttivo composto da un numero vario di membri — da tre a sette — a seconda del numero dei soci secondo quanto segue:

non oltre i 200 soci: 3 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

da 200 a 400 soci: 5 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

oltre 400 soci: 7 membri (compresi il presidente ed il vice presidente).

Il Consiglio direttivo è assistito da un segretario.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'assemblea dei soci della Sezione.

I membri del Consiglio direttivo nominano nel proprio interno il presidente ed il vice presidente.

Durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 21.

Il segretario della Sezione è scelto dal Consiglio direttivo fra i soci che siano in grado di accedere alla funzione con la necessaria continuità.

Art. 22.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno in seduta ordinaria — entro il 1° bimestre dell'anno — per l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina, ogni biennio, delle cariche nazionali e discutere tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23.

Su richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'assemblea in riunione straordinaria. Nella richiesta dovranno essere specificati gli argomenti che i richiedenti ritengono debbano essere sottoposti all'esame dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo può convocare l'assemblea in riunione straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 24.

Il Comitato centrale può disporre per la convocazione in riunione straordinaria dell'assemblea sezionale di qualsiasi Sezione, qualora ritenga ciò necessario per la determinazione di particolari situazioni.

Art. 25.

Nelle assemblee sezionali sono ammessi:

la votazione per delega;

la votazione per corrispondenza.

Il Consiglio direttivo dovrà rendere noto l'ordine del giorno ai soci con l'avviso di convocazione.

L'assemblea è valida in prima riunione qualora siano presenti, di persona o per delega, o per corrispondenza, almeno un quarto dei soci. Mancando la validità per deficienza di intervenuti, entro 15 giorni l'assemblea sarà indetta in seconda convocazione, valida qualora siano presenti di persona o per delega o per corrispondenza, almeno un sesto dei soci.

Art. 26.

Al Consiglio direttivo delle sezioni compete:

a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza dello statuto e la realizzazione degli scopi sociali;

b) amministrare le proprie entrate;

c) sottoporre al Comitato centrale i casi previsti dalle lettere *g* ed *h* dell'art. 12 ed in genere ogni questione che riguardi gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione;

d) mantenere continuo contatto col Comitato centrale trasmettendo ogni proposta ritenuta meritevole di essere in considerazione ai fini della migliore realizzazione degli scopi sociali;

e) inoltrare al Comitato centrale eventuali proposte di modifiche statutarie che ritiene detto Comitato centrale debba sottoporre al deliberato dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea;

f) compilare il bilancio consuntivo della Sezione, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci e rimettendolo alla Presidenza dell'Associazione.

Art. 27.

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Il Comitato centrale può tuttavia concedere che sia corrisposta una retribuzione, nella misura che riterrà opportuna, in relazione alle cariche ordinarie, ai soci che esercitano funzioni di segretario sia nel Comitato centrale come nei Consigli direttivi sezionali.

Art. 28.

In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio direttivo sezionale per cui lo stesso fosse ridotto a meno della metà, si provvederà alla sostituzione a mezzo di elezioni suppletive.

DELLA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI SEZIONALI IN ASSEMBLEA

Art. 29.

I Consigli direttivi sezionali sono convocati entro il primo trimestre — a cura del Comitato centrale — in assemblea ordinaria ogni biennio per:

a) la definizione delle direttive di massima riguardanti il conseguimento degli scopi sociali, che il Comitato centrale dovrà considerare quale base del proprio lavoro;

b) la nomina dei componenti del Comitato centrale (10 membri);

c) la nomina di due membri effettivi e due suppletivi del Collegio sindacale;

d) per le eventuali deliberazioni relative allo statuto sociale.

Il Comitato centrale diramerà l'avviso di convocazione — unitamente all'ordine del giorno — con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Nell'ordine del giorno dovrà essere tenuto conto di ogni questione ed argomento — definitosi nei contatti tra la Presidenza, Comitato centrale e Sezione — che si ritenga debba richiedere una decisione dell'assemblea rappresentando la totalità dei soci.

Art. 20.

Su richiesta di un numero di Sezioni rappresentanti un quinto dei soci, il Comitato centrale è tenuto a convocare i Consigli direttivi sezionali in assemblea straordinaria. Nella richiesta debbono essere precisati gli argomenti che si vuole siano posti all'ordine del giorno.

Il Comitato centrale può deliberare la riunione dei Consigli direttivi sezionali in assemblea generale straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione delle riunioni straordinarie — con relativo ordine del giorno — dovrà essere diramato con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Art. 21.

Alle riunioni dei Consigli direttivi sezionali — ordinarie e straordinarie — sono ammessi:

- a) le votazioni per delega;
- b) le votazioni per corrispondenza.

In casi particolari — quando gli argomenti all'ordine del giorno si presuma richiedano particolari discussioni — il Comitato può deliberare che i membri dei Consigli direttivi sezionali esprimano nella loro totalità il loro voto per corrispondenza.

Art. 22.

Le decisioni dei membri dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea, sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Ogni membro del Consiglio direttivo sezionale rappresenta un numero di soci pari a quello della Sezione — della cui rappresentanza fa parte — divise per il numero dei membri del Consiglio direttivo della stessa.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, o comunque votanti, i rappresentanti di oltre la metà dei soci.

Le assemblee dei Consigli direttivi sezionali si riuniscono di norma a Roma.

DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili;
- b) dai lasciti e dalle donazioni;
- c) dal contributo del Ministero dell'Aeronautica;
- d) dai contributi di persone ed enti beneficiari;
- e) da tutti gli altri valori di cui viene in possesso.

Art. 24.

Il movimento dei fondi può essere solo disposto a firma del presidente o del vice presidente quando questo sia stato all'uopo delegato.

Art. 25.

Le rendite annuali per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione comprendono:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) le eventuali sovvenzioni del Ministero dell'Aeronautica;
- c) i contributi volontariamente assegnati all'Associazione da enti o persone;
- d) i profitti, rimborsi e recuperi vari.

Art. 26.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è devoluto a tre sindaci effettivi e due supplenti. Dei sindaci effettivi uno è nominato dal Ministero dell'Aeronautica; i rimanenti ed i supplenti sono designati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali.

I sindaci rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della Sede centrale e delle Sezioni e presentano una relazione conclusiva al Comitato centrale. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa della Sede centrale come delle Sezioni.

Art. 27.

La Presidenza dell'Associazione compila, nel mese di novembre di ogni anno, il proprio bilancio di previsione. Tale bilancio sarà sottoposto al Comitato centrale.

Un esemplare del bilancio generale di previsione è trasmesso al Ministero dell'Aeronautica.

Art. 28.

L'anno finanziario sociale coincide con l'anno solare. Entro il 10 marzo ogni Sezione trasmette alla Presidenza il proprio bilancio consuntivo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La Presidenza compila a sua volta il rendiconto economico e patrimoniale generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29.

Il presente statuto ha valore — in via transitoria — in quanto approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Roma e sottoposto al visto del Ministero dell'Aeronautica, cui compete la abrogazione del Regio decreto-legge n. 1629, in data 11 agosto 1929, che rendeva valido il precedente statuto.

Art. 30.

Il Consiglio direttivo della Sezione di Roma assumerà — in via transitoria — le funzioni del Comitato centrale previste dallo statuto. Provvederà quindi alla nomina del presidente e di un vice presidente della Associazione in base all'art. 12.

Per tale particolare funzione il Consiglio direttivo della Sezione di Roma sarà eletto su nove membri anziché su sette.

Art. 31.

Il Comitato centrale provvisorio adatterà tutti i provvedimenti che ritenga opportuno per la graduale estensione delle norme statutarie alle Sezioni.

Art. 12.

Quando le Sezioni d'Italia — in numero considerato sufficiente dal Comitato centrale provvisorio — saranno in grado di eleggere i propri Consigli direttivi — a norma dello statuto — e si potrà procedere alla riunione degli stessi in assemblea, questa sarà chiamata:

a) ad approvare in via definitiva lo statuto sociale apportandovi le eventuali modificazioni;

b) alla regolare e definitiva nomina, per un biennio, del Comitato di cui all'art. 11 in base al disposto dell'art. 29.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'Aeronautica
GIUSEPPE

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

N. 341. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 342.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-gimnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

N. 342. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-gimnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente la costituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944 riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale l'on. prof. Annibale Gilardoni è stato

nominato presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. P. il prof. Enrico Paresco è nominato presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private, in sostituzione dell'on. prof. Annibale Gilardoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Industria n. 3, foglio n. 35. — BRUSA

(1995)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 150, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406, 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 settembre e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 settembre e 31 ottobre 1940, registri nn. 13 e 15, fogli nn. 12 e 27, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio, 29 febbraio, 31 marzo, 19 luglio e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio, 5 marzo, 25 aprile, 12 agosto e 22 agosto 1941, registri nn. 2 (fogli nn. 446 e 448), 3, 5, 10 e 11, fogli nn. 422, 337, 373 e 83, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e onorarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 8 agosto e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 24 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 198 e 450, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onorario, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 11 gennaio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 13 giugno 1943, registri nn. 2 e 8, fogli nn. 309 e 427, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° e 22 marzo 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo e 5 aprile 1945, registri nn. 2 e 3, fogli nn. 353 e 112, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo « Pola »: dalle ore zero del 1° maggio 1944;

Motopeschereccio « S. Umberto »: dalle ore 24 del 20 gennaio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Isola »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Montargentario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Sandra »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Teresa »: dalle ore zero del 16 gennaio 1945;

Motopeschereccio « Fiume »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio « Angelina »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 10 dell'8 marzo 1945;

Motoveliero « Alma »: dalle ore 24 del 24 dicembre 1943;

Motopeschereccio « Libia »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Motopeschereccio « Maria SS. della Catena »: dalle ore 24 del 30 ottobre 1943;

Motopeschereccio « S. Nicola I »: dalle ore 18 del 29 marzo 1945;

Motopeschereccio « Oriente »: dalle ore 12 del 29 agosto 1944;

Motopeschereccio « Maria Santissima »: dalle ore 24 del 1° luglio 1943;

Motoveliero « Esterina »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Delfino »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio « SS. Antonio e Francesco »: dalle ore 24 del 30 settembre 1944;

Motopeschereccio « Sant'Eufisio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Elena »: dalla ore 15 del 24 novembre 1944;

Piroscafo « Toscana »: dalle ore 8 del 6 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 24 dell'11 giugno 1944;

Motopeschereccio « Riccardo Cuor di Leone »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Angiolina »: dalle ore 24 del 19 aprile 1944;

Motoveliero « Adele »: dalle ore zero del 29 marzo 1945;

Motoveliero « La Vittoria »: dalle ore 24 del 19 ottobre 1944;

Motopeschereccio « Vincere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motobarca « Maria delle Grazie »: dalle ore 11 del 27 dicembre 1944;

Motobilancella « S. Rita »: dalle ore 24 del 7 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COUNTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Registro Marina n. 5, foglio n. 216.

(997)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Ritenuto che la Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, costituita, ai sensi del predetto articolo, con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 gennaio 1912, è scaduta per compiuto triennio, giusta il disposto dell'art. 125 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, ed è perciò necessario provvedere alla sua rinnovazione;

1006

5-7-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 80

Veduta la lettera n. 656 del novembre 1944, con cui il Primo presidente della Corte Suprema di cassazione ha provveduto alla nomina del presidente effettivo della Commissione e del suo supplente;

Vedute le designazioni fatte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché quelle della Federazione italiana degli agricoltori, della Federazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale italiana del lavoro;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, istituita dal citato art. 15 del decreto legge Luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450, è composta come segue:

1) Dott. Petraccone Giovanni, consigliere della Corte di cassazione, presidente effettivo;

2) Dott. Felici Luigi, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;

Funzionari del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro:

3) Dott. Simone Francesco, ispettore generale, membro effettivo;

4) Dott. Marganelli Adolfo, direttore capo divisione, membro supplente;

Funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

5) Dott. Apicella Amedeo, ispettore generale, membro effettivo;

6) Dott. Bosio Italo, direttore capo divisione, membro supplente;

Sanitari:

7) Prof. dott. Vico Salvatore, membro effettivo;

8) Prof. dott. Tata Riccardo, membro effettivo;

9) Prof. dott. Bellucci Oreste, membro supplente;

10) Col. dott. Pellegrini Oreste, membro supplente;

Rappresentanti delle persone soggette all'obbligo della assicurazione:

11) Avv. Merlino Marco, membro effettivo;

12) Dott. Cervi Attilio, membro supplente;

Rappresentanti delle persone assicurate:

13) On. Fabbri Paolo, membro effettivo;

14) Sig. Pastore Raffaele, membro supplente.

Art. 2.

A coprire la carica di segretario della Commissione è chiamato il dott. Rossi Mario, consigliere del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro per l'Industria, commercio e lavoro
GUONCHI

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
GULLO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è stato disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 907 dell'8 gennaio 1945, con la quale il commissario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento nei confronti di alcuni impiegati di ruolo che non si sono ripresentati in servizio alla data del 30 novembre 1944, di quelli che furono assunti in sostituzione di richiamati e dei liberi professionisti assunti ad onorario;

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra motivati dalle ridotte esigenze di servizio dell'Ente fu estraneo ogni considerazione o direttiva di carattere politico;

Che, avendo la maggior parte degli impiegati richiamati alle armi già ripreso servizio si rende effettivamente superflua l'opera del personale assunto in sostituzione;

Che data l'attuale limitata attività dell'Ente l'opera dei liberi professionisti è tuttora da ritenersi superflua;

Che, per le considerazioni di cui sopra anche gli impiegati di ruolo che attualmente prestano servizio sono ampiamente sufficienti per l'attività dell'Ente, la cui situazione economica non consente di conservare l'impiego al rimanente personale non ripresentatosi;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati e limitatamente al personale sottoindicato i provvedimenti di licenziamento disposti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

a) personale di ruolo che non ha ripreso servizio alla data del 30 novembre 1944;

b) personale già assunto in sostituzione di richiamati;

c) liberi professionisti assunti ad onorario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: GUONCHI

(1002)

5-7-1945 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 80

1007

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2^a pubblicazione).

Avviso n. 10.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1937, n. 799, e art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5%, n. 1037 (1945) serie 2, di L. 300.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni Io Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Paparo Assunta (a Francesco von Buffardi), col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 aprile 1945.

Il direttore generale: PENNISI

(665)

(2^a pubblicazione).

Avviso n. 11.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1937, n. 799, e art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%, n. 1037 (1945) serie 2, di L. 300.000 capitale nominale, n. 103 (1945) serie 22, di L. 20.000, a 500 (1945) serie 2, di L. 500; n. 186 (1945) serie 22, di L. 5.000; n. 132 (1945) serie 22, di L. 10.000, tutti intestati a 14 Gruppi Comunisti di Capibene, moglie di Pastaro Giuseppe in Antonio, abitanti per dolo, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 aprile 1945.

Il direttore generale: PENNISI

(666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PERMANENZE DELLO STATO

Media dei titoli del 2 luglio 1945 - N. 117

Rendite 3,50 % 1946	1.	114,30
Id. 3,50 % 1947	87	—
Id. 3,50 % 1948	73	20
Id. 3,50 % 1949	08	—
Rendite 5,00 % 1944	91	80
Id. 5 % 1945	98	—
Obbligazioni Venete 3,50 %	93	—
Buoni del Tesoro 5 % (25 giugno 1943)	66	02
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	87	80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	87	80
Id. 5 % (15 settembre 1949)	87	75
Id. 5 % (15 aprile 1944)	87	70
Id. 4 % (15 settembre 1944)	01	70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO

Si comunica a chi di ragione che nessuna delle disposizioni della Commissione Alleata o del Governo Militare Alleato, pubblicate a partire dall'8 settembre 1943 o da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o nella Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano e riguardanti la esentorietà dei provvedimenti del Governo Italiano nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, è applicabile in alcuna parte della Venezia Giulia che sia sotto l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN

Brigadiere Generale

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1009)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 9 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 27 giugno 1945

G. R. UPJOHN

Brigadiere Generale

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto Ministeriale 4 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1610)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 (Norme relative al contingimento dei semi secca di leguminose del raccolto 1945) nel confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini

1008

5-7-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 80

settecentuali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pisa, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoindetti decreti, i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1011)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 189 (Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle Provincie settentrionali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 57, e reso esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato in virtù della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68;

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pisa, Lucca ed Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ridette ordinanze, io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti elencati nella tabella annessa alla presente abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia di territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pisa,

Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i pagamenti previsti dai ridetti decreti avranno tuttavia inizio nel summenzionato territorio a partire dalla data del 1° maggio 1945.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 1943, n. 1818.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 NOVEMBRE 1944, n. 728.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali.

DECRETO LEGGE 13 MARZO 1944, n. 35.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 GENNAIO 1945, n. 1.

Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 GENNAIO 1945, n. 2.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

(1012)

In conformità all'ordinanza del Governo Militare Alleato che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 e che rendeva esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945, il quale decreto legislativo Luogotenenziale precisa all'articolo 5 che i termini per la formazione delle liste elettorali nelle Provincie non ancora restituite al Governo Italiano saranno fissati dal Governo Militare Alleato;

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali in tutte le provincie dell'Emilia, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Tridentina, del Veneto e nelle provincie di Lucca ed Apuania, decorrano dal 15 luglio 1945.

La presente ordinanza entra in vigore in ciascuna delle su menzionate Provincie a partire dalla data in cui il Prefetto di detta Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 luglio 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1013)

In conformità all'Ordinanza del Governo Militare Alleato che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 7 giugno 1945 e che rendeva esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 17 maggio 1945, il quale decreto legislativo Luogotenenziale precisa all'articolo 5 che i termini per la formazione delle liste elettorali nelle Province non ancora restituite al Governo Italiano saranno fissati dal Governo Militare Alleato; io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali in tutte le Province dell'Emilia, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Tridentina, del Veneto e nelle Province di Lucca ed Apuania, decorrano dal 15 luglio 1945.

La presente Ordinanza entra in vigore in ciascuna delle su menzionate Province a partire dalla data in cui il Prefetto di dette Province riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.

In data 3 luglio 1945.

G. R. UPJOHN,
Brigadiere Generale,
in nome e per conto dell'Ufficiale
Capo degli Affari Civili del Governo
Militare Alleato.

(5)

Pursuant to Article 5 of Lieutenantcy Decree Law 12 April 1945 n.204 contained in the "Official Gazette" No.59 of 17 May 1945 and which by Order published in the "Official Gazette" No.648 of 7 June 1945 was declared to be in force in the Provinces subject to Allied Military Government, I, G. R. UBJOHN, Brigadier, in the name and on behalf of the Chief Civil Affairs Officer of Allied Military Government, by these presents order that the time limits for the formation of the electoral lists in the Communes comprised in Provinces named in the under-written Schedule shall run from ~~the~~ 15 July 1945.

Dated June 1945

THE SCHEDULE

All Provinces of ^{Emilia}~~Emilia~~, Liguria, Lombardia and Piemonte Regions.

The Provinces of Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona and Vicenza.

*Provinces in
Veneto - Trentino*

G. R. UBJOHN
Brigadier
In the name and on behalf of
the Chief Civil Affairs Officer
of Allied Military Government

1903

In conformita' dell'Art.5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945 n.201 contenuto nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 17 Maggio 1945, il quale con Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 7 Giugno 1945 e' dichiarato d'esser in vigore nelle Province soggette al Governo Militare Alleato, Io, Brigadiere Generale G.R. UPJOHN in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nelle Province nominate nell'elenco sottoscritto decorrano dal 15 luglio 1945

In data giugno 1945

ELENCO DELLE PROVINCE DI CUI SOPRA

Piemonte.

mi Componenti di: Veneto, Liguria
Tutte le Province delle Regioni: Emilia, Liguria, Lombardia e
identificati
~~Le Province di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso,~~
~~Udine, Venezia, Verona e Vicenza.~~

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo
degli Affari Civili del Governo Militare
Alleato

1908

MINUTES

CONDITIONS IN BOLZANO PROVINCE - DECISIONS

L.G. S/C : Dispatch
Exec. Memo. 5
dated 1 Jul 45
forthwith

(a) RC., VENEZIA Region will be instructed to prepare Electoral
lists in BOLZANO, commencing 15 Jul 45 but supplementary
instructions will be issued to him when the views of the
Italian Government, mentioned below, have been ascertained.

(Signed) G. R. Upjohn

G.R. UPJOHN, Brig., 1907
VP CA Section

*(Original of these minutes
on file 45/12)*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

OFFICE OF THE EXECUTIVE COMMISSIONER

EXECUTIVE MEMORANDUM

NO.

5

1 July 1945

1- LUG 1945

PREPARATION OF ELECTORAL LISTS

1. The Schedule to this Executive Memorandum is a brief description of the procedure for preparing the electoral lists, with 2 Appendices.
2. The Chief Civil Affairs Officer has fixed 15 July as the date upon which the preparation of the electoral lists in Military Government Territory will commence. This excludes Venezia-Giulia Region, but includes the provinces of Bolzano and Udine for which supplemental instructions will be issued.
3. The Chief Civil Affairs Officer directs that the preparation of the electoral lists be completed as a first priority, and so as to conform to the utmost extent possible to the prescribed time-limits.
4. The actual work of compiling the lists is a matter for the Italian agencies concerned. It is the function of officers of Allied Military Government to ensure that the requisite Italian agencies are properly constituted and that they set to work promptly and proceed expeditiously.
5. At the same time, the lists must be prepared with impartiality and accuracy so that the Italian people can and shall have confidence in them. These considerations are emphasized by the number of political appointments to public office which the circumstances of the North have required. In this connection, special attention is drawn to para 4 of the Schedule as to disqualifications for Fascism.
6. RCs and PCs will give their immediate attention to the proper constitution of the local government agencies prescribed by Executive Memorandum No. 39, with particular reference to:--
 - (a) the Prefect. In those cases where the formal confirmation by Allied Military Government of the appointment of a Prefect has not yet been given, this must be forthcoming before 15 July;
 - (b) the Vice Prefect Inspector. The Prefect should make available adequate transportation facilities for this official.
 - (c) the Electoral Office in the Prefecture. A suitable and competent official must be available to be designated to take charge of it;
 - (d) Sindaci. In those cases where confirmation of any CLM appointment has been withheld in order to see if the appointee is really suitable, the formal appointment must no longer be delayed;
 - (e) Communal Secretaries. Where qualified officials are not available, the fullest use must be made of local candidates capable of discharging the office as "reggenti" and of the device of combining small communes under one Secretary;
 - (f) Provincial Deputation. The immediate appointment of this body is
7. PCs will require their Prefects to keep them closely informed of all action taken and to report progress to them at regular intervals. It will be noted from para 27 (a)(iii) of the Schedule that Sindaci must report progress to the Prefect every 15 days.
8. Any recommendations that the Prefect wishes to make for an extension of the time-limits in a particular Comune (see para 27(e) of the Schedule) must be in the PC's hands on or before 25 July. PCs will immediately transmit such recommendations to Regional HQ with their observations. Further instructions will be issued to RCs as to how these recommendations will be determined. Applications for extensions must only be recommended in cases of absolute proved necessity on account of war

3. The Chief Civil Affairs Officer directs that the preparation of the electoral lists be completed as a first priority, and so as to conform to the utmost extent possible to the prescribed time-limits.

4. The actual work of compiling the lists is a matter for the Italian agencies concerned. It is the function of officers of Allied Military Government to ensure that the requisite Italian agencies are properly constituted and that they set to work promptly and proceed expeditiously.

5. At the same time, the lists must be prepared with impartiality and accuracy so that the Italian people can and shall have confidence in them. These considerations are emphasized by the number of political appointments to public office which the circumstances of the North have required. In this connection, special attention is drawn to para. 4 of the Schedule as to disqualifications for Fascism.

6. RCs and PCs will give their immediate attention to the proper constitution of the local government agencies prescribed by Executive Memorandum No. 39, with particular reference to:-

- (a) the Prefect. In those cases where the formal confirmation by Allied Military Government of the appointment of a Prefect has not yet been given, this must be forthcoming before 15 July;
 - (b) the Vice Prefect Inspector. The Prefect should make available adequate transportation facilities for this official;
 - (c) the Electoral Office in the Prefecture. A suitable and competent official must be available to be designated to take charge of it;
 - (d) Sindaci. In those cases where confirmation of any CLN appointment has been withheld in order to see if the appointee is really suitable, the formal appointment must no longer be delayed;
 - (e) Communal Secretaries. Where qualified officials are not available, the fullest use must be made of local candidates capable of discharging the office as "reggenti" and of the device of combining small communes under one Secretary;
 - (f) Provincial Deputation. The immediate appointment of this body is ¹⁹⁰⁶ urgent.
7. PCs will require their Prefects to keep them closely informed of all action taken and to report progress to them at regular intervals. It will be noted from para 27 (a)(iii) of the Schedule that Sindaci must report progress to the Prefect every 15 days.

8. Any recommendations that the Prefect wishes to make for an extension of the time-limits in a particular Comune (see para 27(c) of the Schedule) must be in the PC's hands on or before 25 July. PCs will immediately transmit such recommendations to Regional HQ with their observations. Further instructions will be issued to PCs as to how these recommendations will be determined. Applications for extensions must only be recommended in cases of absolute proved necessity on account of war conditions.

9. Officers of Local Government Sub-Commission will visit every province during July (where they have not already done so, to advise further.

BY COMMAND OF THE CHIEF CIVIL AFFAIRS OFFICER:

9100

↑ 18/1/46

M. S. LUSH, Brigadier
Executive Commissioner

Distribution overleaf

SCHEDULE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LOCAL GOVERNMENT SUB-COMMISSION

Ref: AG/45/4/1G

25 June 1945

Preparation of Electoral Lists - Brief Description of the Procedure.

1. Annexed are :-

- a) Appendix "A" indicating the action to be taken by the Italian Agencies involved and the time limits fixed for each step.
- b) Appendix "B" giving a list of the local government and judicial agencies on whom duties are imposed, with notes on the more specialised ones.

The Appendices are intended as a convenient means of reference: the description set out below gives, it is thought, the information mostly required by RCs and ECs.

THE FRANCHISE

2. Before one can describe how voters will be registered, it is necessary to ascertain who are to be registered and how they are defined, i.e. the franchise. All Italian citizens, men and women, who have reached the age of 21 by 31 December 1944 are qualified to be registered. The phrase "qualified to be registered" is to be noted. The franchise is a qualification to be registered and NOT a qualification actually to vote. The right of an individual to vote is determined solely by reference to the Electoral Lists which are final and conclusive on this point.

3. To the broad and simple qualification described above there are a number of exceptions - lunatics, habitual drunkards, bankrupts, brothel-keepers, registered prostitutes, persons in receipt of public assistance, persons subject to police "ammonizione" or "confino" or to preventive detention, and those sentenced for quite a number of specified crimes and certain fascists.

4. The extent to which Fascism is a disqualification deserves special attention. There are three classes :-

- a) Certain high ranking officials of the former NPF have been declared incapable of voting from the Secretary of the Party down to the "Federale" and to the "Segretari Politici" of Comanches of 20,000 inhabitants or more. Officers of the MVSN in effective permanent service and above the rank of Centurione are likewise disqualified.

1905

Preparation of Electoral Lists - Brief Description of the Procedure.

1. Annexed are :-

- a) Appendix "A" indicating the action to be taken by the Italian Agencies involved and the time limits fixed for each step.
- b) Appendix "B" giving a list of the local government and judicial agencies on whom duties are imposed, with notes on the more specialised ones.

The Appendices are intended as a convenient means of reference: the description set out below gives, it is thought, the information mostly required by PCs and PCS.

THE FRANCHISE

2. Before one can describe how voters will be registered, it is necessary to ascertain who are to be registered and how they are defined, i.e. the franchise. All Italian citizens, men and women, who have reached the age of 21 by 31 December 1944 are qualified to be registered. The phrase "qualified to be registered" is to be noted. The franchise is a qualification to be registered and NOT a qualification actually to vote. The right of an individual to vote is determined solely by reference to the Electoral Lists which are final and conclusive on this point.
3. To the broad and simple qualification described above there are a number of exceptions - lunatics, habitual drunkards, bankrupts, brothel-keepers, registered prostitutes, persons in receipt of public assistance, persons subject to police "ammonizione" or "confinio" or to preventive detention, and those sentenced for quite a number of specified crimes and certain fascists.

4. The extent to which Fascism is a disqualification deserves special attention. There are three classes :-

- c) Certain high ranking officials of the former NPT have been declared incapable of voting from the Secretary of the Party down to the "Federale" and to the "Segretari Politici" of Communes of 20,000 inhabitants or more. Officers of the MVSN in effective permanent service and above the rank of Centurione are likewise disqualified.
- b) Those whom the special Provincial Commission set up under Art. 8 of LL. 159 has sentenced to ineligibility for public office or loss of civil rights.
- c) Those Fascists convicted by the regular criminal courts for the fascist crimes found in Title I of LL. 159.

/These are the only....

These are the only disqualifications on the ground of fascism: any tendency on the part of Prefects, Sindaci and others to exclude persons considered to be fascists on other grounds than these must be rigorously suppressed.

5. Let it be emphasized that the Provincial Commission set up under Art. 8 above mentioned is NOT the same as the Provincial Epuration Commission, which is an entirely distinct body with distinct functions.

6. It is also necessary to determine the particular Electoral List in which a qualified citizen is to be registered. The citizen must be registered in the list of the Comune in which he has his permanent residence and in whose register of permanent population or "anagrafa" he is inscribed. That is the rule; but there are the following exceptions to it.

a) Refugees and evacuees will be registered in the Comune in which they are temporarily living but they can opt for their Comune of permanent residence;

b) Apart from refugees, a citizen may be living in a Comune different from that in whose register of population he is inscribed. If he has lived in the Comune in question for at least 6 months, he can, if he wishes, claim to be registered there;

c) The citizen can also, if he wishes, claim to be registered in the Comune where he has the principal seat of his personal business or interests.

PREPARATION OF THE LISTS

7. With the foregoing rules in mind, the procedure for preparing the Lists is seen to be logical and comprehensible. It falls into 5 main stages :-

A. There has to be ascertained those who are prima facie entitled to be registered in the Comune. This is the task of the Sindaco and Segretario Comunale.

B. Those affected by one or another of the disqualifications have to be ascertained and struck out: this is primarily the task of a number of agencies in possession of the requisite information, who have to furnish it to the Comune.

C. The list of names so obtained has to be published as the Electoral Lists and then reviewed and approved by an independent authority, the Electoral Commission. The Lists now become definitive.

D. Steps must now be taken for registered electors to opt for another Comune under Para. 6 (b) and (c) above. Refugees and evacuees who wish to do so under para. 6 (a) must do it at Stage A.

inscribed. That is the rule; but there are the following exceptions to it.

- a) Refugees and evacuees will be registered in the Commune in which they are temporarily living but they can opt for their Commune of permanent residence;
- b) Apart from refugees, a citizen may be living in a Commune different from that in whose register of population he is inscribed. If he has lived in the Commune in question for at least 6 months, he can, if he wishes, claim to be registered there;
- c) The citizen can also, if he wishes, claim to be registered in the Commune where he has the principal seat of his personal business or interests.

PREPARATION OF THE LISTS

7. With the foregoing rules in mind, the procedure for preparing the Lists is seen to be logical and comprehensible. It falls into 5 main stages :-

- A. There has to be ascertained those who are prima facie entitled to be registered in the Commune. This is the task of the Sindaco and Segretario Comunale.
- B. Those affected by one or another of the disqualifications have to be ascertained and struck out: this is primarily the task of a number of agencies in possession of the requisite information, who have to furnish it to the Commune.
- C. The list of names so obtained has to be published as the Electoral Lists and then reviewed and approved by an independent authority, the Electoral Commission. The Lists now become definitive.
- D. Steps must now be taken for registered electors to opt for another Commune under Para. 6 (b) and (c) above. Refugees and evacuees who wish to do so under para. 6 (a) must do it at Stage A.
- E. Finally, the Commune has to be divided into Polling Districts ("Sezioni Elettorali") and a Polling Place specified for each district. This will not be necessary in village Communes, of course. It is to be noted that Stage E, though the last to be enumerated here, is actually carried out contemporaneously with Stage C.
8. The Elector does not have to apply to be registered, but he may if he wishes. Provision has been made for this and for letting the public know, at the very beginning, of their right to put in such an application. It is wise to apply. It is a help to the authorities - and to the citizen - in ensuring that he will be able to exercise his vote.

/Stage A

3.

Stage A - Ascertainment of Qualifications:

9. The immediate tasks of the Sindaco are two:

- a) he must publish a notice in the prescribed form at the Municipio and other public places stating that the preparation of the lists has been started and that citizens can apply to be registered.
 - b) he must proceed to compile the "Elenco". (It is convenient to keep to the Italian word for this document, as the only adequate English translation is "list" and that word is required in another connection.
10. The "Elenco" is made up by copying from the register of permanent population particulars of all Italian citizens of the right age. It is evident that this automatically gives the names of those who are "prima facie" qualified, subject to (a) any defects in the register of population, and (b) the addition of refugees and evacuees. It will now be seen how the register of permanent population is the absolute root and basis for all subsequent operations and how important it is that it should be in order and brought up-to-date. If it is not, however, the Sindaco is allowed to refer to any type of official record, such as registers of births, marriages and deaths, conscription lists, etc.

Stage B - Ascertainment of Disqualifications:

11. Here the undermentioned bodies have to take the initiative:

- a) Public Assistance Institutions and ECA have to send the commune a list of those chargeable to them who belong to that commune.
- b) The Police Authority (i.e. the Questura) has to send a similar list of brothel-keepers and those subject to "sequestro" or "confinamento".
- c) The President of the Provincial Commission under Art. 8 of D.L. 159 has to send a similar list of those deprived of civil rights under that Article.

12. There is a fourth source of official information as to disqualifications, namely, the Judicial Records Offices (Casellario Giudiziale) of the various Tribunali, but in this instance it is the Sindaco who has to take the initiative. The reason is that convictions are registered according to place of birth. The Sindaco, therefore, has to make extracts from the "Elenco" according to birthplace and send these to the Records Office of the Tribunale within whose jurisdiction the persons enumerated in each extract were born. The Records Office returns the extract with the proper certificates of conviction, if any, annexed. In this way are ascertained disqualifications for ordinary criminal offences, for fascist crimes under Title I of D.L. 159, declared lunatics, habitual drunkards, bankrupts and persons under preventive detention.

1904

"list" and that word is required in another connection.

10. The "Elenco" is made up by copying from the register of permanent population particulars of all Italian citizens of the right age. It is evident that this automatically gives the names of those who are "prima facie" qualified, subject to (a) any defects in the register of population, and (b) the addition of refugees and evacuees. It will now be seen how the register of permanent population is the absolute root and basis for all subsequent operations and how important it is that it should be in order and brought up-to-date. If it is not, however, the Sindaco is allowed to refer to any type of official record, such as registers of births, marriages and deaths, conscription lists, etc.

Stage B - Ascertainment of Disqualifications:

11. Here the undermentioned bodies have to take the initiative:

- a) Public Assistance Institutions and EJA have to send the comune a list of those chargeable to them who belong to that comune.
- b) The Police Authority (i.e., the questura) has to send a similar list of brothel-keepers and those subject to "ammonizione" or "confinio".
- c) The President of the Provincial Commission under Art. 8 of D.L. 159 has to send a similar list of those deprived of civil rights under that Article.

12. There is a fourth source of official information as to disqualifications, namely, the Judicial Records Offices (Cassellario Giudiziale) of the various Tribunali, but in this instance it is the Sindaco who has to take the initiative. The reason is that convictions are registered according to place of birth. The Sindaco, therefore, has to make extracts from the "Elenco" according to birthplace and send these to the Records Office of the Tribunale within whose jurisdiction the persons enumerated in each extract were born. The Records Office returns the extract with the proper certificates of conviction, if any, annexed. In this way are ascertained disqualifications for ordinary criminal offences, for fascist crimes under Title I of D.L. 159, declared lunatics, habitual drunkards, bankrupts and persons under preventive detention.

1904

Stage C - Compilation and Approval of the Lists:

13. From his "Elenco", as amended by the various returns from the authorities just referred to - and after deciding upon my application to register he may have received - the Sindaco now constructs the Electoral List and sends it in duplicate to the Electoral Commission for examination and approval.
14. The Electoral Commission is very important. There must be one for every judicial district or "Mandamento" in the Province. Its President is /ex-officio the President....

4.

ex-officio the President of the Tribunale, or if there is none, the Pretore. There are four other commissioners. One is appointed by the Prefect. The others are three citizens of the "Municipio" to be appointed by the Deputazione Provinciale.

15. Sub-Commissions will also be appointed in the ratio of one for every 50,000 (or fractions of 50,000) inhabitants of the "Municipio".

16. Before sending the Electoral List to the Commission, the Sindaco must deposit it at the Municipio and give public notice to that effect. During this time, objections to the entry or omission of a name may be made. The list is then sent up, with all applications to be registered, all objections, and a complete record of the Sindaco's proceedings.

17. The Electoral Commission examines all these documents and decides on the validity of the Lists. They can add names as well as strike them out. Its decisions are notified to the commune and the Sindaco makes the necessary alterations in the list deposited at the Municipio. It is now deposited for public inspection at the Communal Secretary's office and public notice of this is given.

18. The Lists are now definitive, i.e. they cannot now be altered except by reason of (a) the death of an elector, (b) the loss of Italian citizenship, (c) conviction for a disqualifying crime, and (d) by decision of the Courts on an appeal.

19. There is, however, another class of alteration which may be made in the list even as late as 10 days before the date of an election, and that is in the case where the Provincial Commission, under Art. 8 of D.L. 159, decrees a fascist ineligible for public office to lose his civil rights. The reason for allowing such declarations to have effect on the Electoral List up to so late a date as 10 days before an election is to be found in the delays which are likely to be encountered in constituting these Provincial Commissions and the long time they are likely to take in completing their tasks. It is, however, most important that alterations in the Lists for this cause subsequent to their becoming definitive should be reduced to the absolute minimum, and that every effort be made to constitute the Commissions under Art. 8 of D.L. 159 and to get them to work immediately.

20. There is a right of appeal to the Courts against the decisions of the Electoral Commission by any citizen and by the Procuratore del Regno of the provincial capital.

Stage D - Transfer of Registrations :

21. The elector can now apply to have his registration transferred to:-

- i) the Commune in which he has been in fact residing for the last 6 months - see para. 6 (b); or
- ii) The Commune in which he has the principal place of his personal business or interests - see para. 6 (c).

All he has to do is :-

- a) apply to the Commune where he is now registered for that entry to be cancelled and for the Sindaco to send him

the list is then sent up, with all applications to be registered, all objections, and a complete record of the Sindaco's proceedings.

17. The Electoral Commission examines all these documents and decides on the validity of the Lists. They can add names as well as strike them out. Its decisions are notified to the Commune and the Sindaco makes the necessary alterations in the list deposited at the Municipio. It is now deposited for public inspection at the Communal Secretary's office and public notice of this is given.
18. The Lists are now definitive, i.e. they cannot now be altered except by reason of (a) the death of an elector, (b) the loss of Italian citizenship, (c) conviction for a disqualifying crime, and (d) by decision of the Courts on an appeal.
19. There is, however, another class of alteration which may be made in the list even as late as 10 days before the date of an election, and that is in the case where the Provincial Commission, under Art. 3 of D.L. 159, decrees a fascist ineligible for public office or to lose his civil rights. The reason for allowing such declarations to have effect on the Electoral List up to so late a date as 10 days before an election is to be found in the delays which are likely to be encountered in constituting these Provincial Commissions and the long time they are likely to take in completing their tasks. It is, however, most important that alterations in the Lists for this cause subsequent to their becoming definitive should be reduced to the absolute minimum, and that every effort be made to constitute the Commissions under Art. 3 of D.L. 159 and to get them to work immediately.
20. There is a right of appeal to the Courts against the decisions of the Electoral Commission by any citizen and by the Procuratore del Regno of the provincial capital.

Stage D - Transfer of Registrations :

21. The elector can now apply to have his registration transferred to:-
 - i) the Commune in which he has been in fact residing for the last 6 months - see para. 6 (b); or
 - ii) The Commune in which he has the principal place of his personal business or interests - see para. 6 (c).

All he has to do is :-

- a) apply to the Commune where he is now registered for that entry to be cancelled and for the Sindaco to send him the proper Declaration of Cancellation;
- b) apply to the Commune where he wants to be registered, sending the Declaration of Cancellation with his application.

/ Stage E

5. Stage 3 - Polling Districts and Polling Places:

22. As soon as the Sindaco has completed his Electoral Lists for submission to the Electoral Commission, he can - and must - take action on this subject. He is required to make and publish a "deliberazione" - or, as we might say in English, an ordinance - defining the boundaries of the polling districts and the polling place for each district. The ordinance is placed on deposit for 10 days so that any citizen who desires may file an objection. Then the ordinance and the objections are sent up to the Electoral Commission for approval or amendment.

23. Each polling district should include from 100 (in exceptional cases 50) to 1,000 electors. Up to 4 polling places (i.e. for 4 districts) can be had in one building; but not more than 2 may be accessible from the same street. The Prefect can dispense with this restriction as to access, where necessary; and he can also authorize up to 3 polling places in one building.

WOMEN

24. Women have the same qualifications as men but they must be entered on a separate Electoral List. The Lists for men and women should be prepared at the same time, however, and the procedure for them both should go forward contemporaneously. For practical purposes the Lists can be regarded as one List in two parts - one for men and the other for women.

TIME LIMITS

25. Appendix "A" shows that from the "fixed date", which the Chief Commissioner will determine as the day on which the preparation of the Lists is to start, to the date when the Lists become definitive is 100 days - provided, of course, that the time limits are strictly kept. This is not likely, and, in fact, the Prefect is empowered, within 10 days of the "fixed date" to propose extensions of the time limits for Communes which cannot possibly keep to them. Nevertheless, every effort should be made to adhere to the time-table prescribed, and extensions should only be allowed in cases of absolute and clearly-proven necessity.

26. The date for completion of the Lists by the Sindaco (Appendix "A", para. 14) is important. This must be done by 60 days from the "fixed date" at the latest. If, however, the compilation can be finished earlier, then subsequent time limits run from the actual completion of the Lists and the total time is thereby shortened.

THE PREFECT

27. The Prefect's main functions are:

- a) to supervise generally the preparation of the Lists. This he does:
 - i) through the Vice-Prefect Inspector;
 - ii) through the Electoral Office, which must be constituted in each Prefecture under a Consigliere or 1st Segretario,
 - iii) from the progress reports which the Sindaco must submit to him every 15 days.

1903

50) to 1,000 electors. Up to 4 polling places (i.e. for 4 districts) can be had in one building; but not more than 2 may be accessible from the same street. The Prefect can dispense with this restriction as to access, where necessary; and he can also authorize up to 8 polling places in one building.

WOMEN

24. Women have the same qualifications as men but they must be entered on a separate Electoral list. The lists for men and women should be prepared at the same time, however, and the procedure for them both should go forward contemporaneously. For practical purposes the lists can be regarded as one list in two parts - one for men and the other for women.

TIME LIMITS

25. Appendix "1" shows that from the "fixed date", which the Chief Commissioner will determine as the day on which the preparation of the lists is to start, to the date when the lists become definitive is 100 days - provided, of course, that the time limits are strictly kept. This is not likely, and, in fact, the Prefect is empowered, within 10 days of the "fixed date" to propose extensions of the time limits for Communes which cannot possibly keep to them. Nevertheless, every effort should be made to adhere to the time-table prescribed, and extensions should only be allowed in cases of absolute and clearly-proven necessity.

26. The date for completion of the lists by the Sindaco ("Appendix 1", para. 14) is important. This must be done by 60 days from the "fixed date" at the latest. If, however, the compilation can be finished earlier, then subsequent time limits run from the actual completion of the lists and the total time is thereby shortened.

THE PREFECT

27. The Prefect's main functions are :

a) to supervise generally the preparation of the lists. This he does:
i) through the Vice-Prefect Inspector;

ii) through the Electoral Office, which must be constituted in each Prefecture under a Consigliere or 1st Segretario, from the progress reports which the Sindaco must submit to it every 15 days.

b) to determine alterations in the areas of the Electoral Commission.

c) to recommend extensions of the time limits for particular Communes.

d) to secure the proper and timely appointment of Electoral Commissions and Sub-Commissions.

e) to appoint a Commissario to take over from any Commune which falls behind the time-table.

1903

APPENDIX A

TABLE showing action to be taken by Italian agencies, with time-limits

- Notes: (i) The figures in col. 4 are obtained by adding together, step by step, the maximum periods from the "fixed day".
- (ii) The citizen is not required to lodge the various applications, objections and appeals he does, time-limits for doing so are fixed.

ACTION BY	BRIEF DESCRIPTION OF ACTION TO BE TAKEN
	<u>A - Ascertainment of qualifications</u>
1. Sindaco & Segretario Comunale	1. Publish Notice that application to be entered on Electoral List may be made.
2. Prefect	2. Recommend extension of time-table for Communes where, by reason of the war, adherence to time limits is absolutely impossible.
3. "	3. Decree variations in areas of jurisdiction of Electoral Commissions, where situation of places and difficulties of communication make changes advisable
4. Sindaco & Segretario Comunale	4. Compile (from register of permanent population or other official records) the "elenco" of Italian citizens over 21 with permanent residence in Comune)
	<u>B - Ascertainment of Disqualifications</u>
5. Public Assistance, Institutions & ECA	5. Notify Segretario Comunale of paupers belonging to Comune.
6. Provincial Commission under DLE 159 Art. 8	6. Notify Sindaco of those Fascists disqualified from public office or exercise of political rights.
7. Questore	7. Notify Sindaco of residents in Comune who are brothel-keepers - registered prostitutes - subject to "ammonizione" or "confinio"
8. Any qualified citizen	8. May make application to Town Hall to be entered on Electoral List.
9. Sindaco & Segretario Comunale	9. Publish notice of applications received.
	CO OO 22

APPENDIX A

TABLE showing action to be taken by Italian agencies, with time-limits

The figures in col. 4 are obtained by adding together, step by step, the maximum period allowed for each step from the "fixed day".

The citizen is not required to lodge the various applications, objections and appeals mentioned below; but if he does, time-limits for doing so are fixed.

BRIEF DESCRIPTION OF ACTION TO BE TAKEN	DAYS ALLOWED	CUMULATIVE DAYS FROM "FIXED DATE"
<u>A - Ascertainment of qualifications</u>		
1. Publish Notice that application to be entered on Electoral List may be made.	Immediately	0
2. Recommend extension of time-table for Communes where, by reason of the war, adherence to time limits is absolutely impossible.	10 from "fixed date"	10
3. Decree variations in areas of jurisdiction of Electoral Commissions, where situation of places and difficulties of communication make changes advisable	"	"
4. Compile (from register of permanent population or other official records) the "elenco" of Italian citizens over 21 with permanent residence in Comune)	20 from "fixed date"	20
<u>B - Ascertainment of Disqualifications</u>		
5. Notify Segretario Comunale of paupers belonging to Comune.	"	"
6. Notify Sindaco of those Fascists disqualified from public office or exercise of political rights.	"	"
7. Notify Sindaco of residents in Comune who are brothel-keepers - registered prostitutes - subject to "ammonizione" or "confino"	"	"
8. May make application to Town Hall to be entered on Electoral list.	"	"
9. Publish notice of applications received.	"	"

- 2 -

- | | |
|--|--|
| 10. Refugees & Evacuees | 10. May apply to Commune of temporary residence, if they desire to be registered in Commune of permanent residence. |
| 11. Sindaco & Segretario Comunale | 11. Transmit applications of refugees and evacuees to Communes of permanent residence--note names for exclusion from Electoral Lists of Commune of temporary residence. |
| 12. Sindaco & Segretario Comunale | 12. Send extracts from "Elenco" to the Judicial Records Offices ("Casellario Giudiziale") of the Tribunali, containing particulars of those born within the jurisdiction of each Tribunale--or, in case of difficulty, to the Central Judicial Records Office of the Ministry of Pardon and Justice. |
| 13. Judicial Records Offices of Tribunali and of Ministry of Pardon and Justice. | 13. Return extracts to Commune, with certificates of disqualifying convictions, etc. |
| 14. Sindaco & Segretario Comunale | 14. Completion of Electoral Lists in duplicate.. |
| 15. " | 15. Notify applicants for registration whom Sindaco has rejected. |
| 16. " | 16. 1 copy Electoral List to be deposited with Segretario Comunale --- notice there to be published and Prefect to be notified. |
| 17. Any citizen | 17. May lodge with Commune objections against Deposited Electoral Lists (to be decided by Electoral Commission or Sub-Commission). |
| 18. Sindaco & Segretario Comunale | 18. Forward to Electoral Commission (a) "Elenco", (b) 2nd copy Electoral List, (c) Applications to be registered, (d) Objections received and (e) Record of Commune's proceedings. |
| 19. Prefect, President of Tribunale, and Deputazione Provinciale | 19. Constitute Electoral Commissions and Sub Commissions |

C - Completion and Approval of Lists

- 2 -

10. May apply to Commune of temporary residence, if they desire to be registered in Commune of permanent residence.	20 from "fixed date"	20
11. Transmit applications of refugees and evacuees to Communes of permanent resident--note names for exclusion from Electoral Lists of Commune of temporary residence.	Immediately	--
12. Send extracts from "Elenco" to the Judicial Records Offices ("Casellario Giudiziale") of the Tribunali, containing particulars of those born within the jurisdiction of each Tribunale--or, in case of difficulty, to the Central Judicial Records Office of the Ministry of Pardon and Justice.	5 from completion of "Elenco"	25
13. Return extracts to Commune, with certificates of disqualifying convictions, etc.	15 from receipt of extract	40
<u>C - Completion and Approval of Lists</u>		
14. Completion of Electoral Lists in duplicate..	60 from "fixed date"	60
15. Notify applicants for registration whom Sindaco has rejected.	"	"
16. 1 copy Electoral List to be deposited with Segretario Comunale -- notice thereof to be published and Prefect to be notified.	3 from completion of List: but within 60 days of "fixed date"	"
17. May lodge with Commune objections against Deposited Electoral Lists (to be decided by Electoral Commission or Sub-Commission).	10 from publication of notice of deposit of lists	70
18. Forward to Electoral Commission (a) "Elenco", (b) 2nd copy Electoral List, (c) Applications to be registered, (d) Objections received and (e) Record of Commune's proceedings.	5 from last day for lodging appeals	75
19. Constitute Electoral Commissions and Sub Commissions	within 75 days of "fixed date"	60

- 3 -

- | | |
|---|---|
| 20. Electoral Commission | 20. Hold first meeting of Electoral Commission or Sub Commission |
| 21. " | 21. Amend and approve the Electoral List--notify Commune of decisions in individual cases and return the List. |
| 22. Sindaco & Segretario Comunale | 22. Make necessary amendments to Deposited Electoral Lists--notify electors affected by decisions of Electoral Commission or Sub-Commission. |
| 23. Sindaco & Segretario Comunale | 23. Publish notice of deposit of Definitive Electoral Lists. |
| 24. " | 24. Deposit Definitive Electoral Lists with Segretario Comunale for public inspection. |
| 25. Any citizen : and the Procuratore del Regno at the Provincial capital | 25. May appeal to Court of Appeal and thence to Court of Cassation. (N.B. --the time limits for appeals are not stated here, because pending appeals do NOT affect the Definitive Electoral Lists, until finally decided) |
| 26. Any registered elector | <p><u>D - Transfers of Registration</u></p> <p>26. May apply for cancellation of registration in Commune <u>from</u> which it is desired to transfer</p> |
| 27. Sindaco & Segretario Comunale | 27. Cancel registration and send applicant a Declaration of Cancellation |
| 28. " | 28. Send to Electoral Commission or Sub Commission a list of cancellations so made |
| 29. The elector concerned | 29. Apply to be registered in Commune <u>to</u> which it is desired to transfer, forwarding the Declaration of Cancellation above-mentioned |

1904

- 3 -

20. Hold first meeting of Electoral Commission or Sub Commission	5 from receipt of List, etc.	80
21. Amend and approve the Electoral List--notify Commune of decisions in individual cases and return the List.	15 from receipt of List, etc.	90
22. Make necessary amendments to Deposited Electoral Lists--notify electors affected by decisions of Electoral Commission or Sub-Commission.	10 from receipt of List from Communes	100
23. Publish notice of deposit of Definitive Electoral Lists.	for 10 days	110
24. Deposit Definitive Electoral Lists with Secretario Commune for public inspection.	Immediately on completion of amendments in Deposited Lists.	---
25. May appeal to Court of Appeal and thence to Court of Cassation. (N.B. --the time limits for appeals are not stated here, because pending appeals do NOT affect the Definitive Electoral Lists, until finally decided)	--	---
<u>D - Transfers of Registration</u>		
26. May apply for cancellation of registration in Commune <u>from</u> which it is desired to transfer	15 from publication of Definitive List	135
27. Cancel registration and send applicant a Declaration of Cancellation	Immediately	---
28. Send to Electoral Commission or Sub Commission a list of cancellations so made	10 from last day for applications for cancellation	125
29. Apply to be registered in Commune <u>to</u> which it is desired to transfer, forwarding the Declaration of Cancellation above-mentioned	15 from last day for appli-	130

1901

- 4 -

30. Sindaco & Segretario
Comunale

30. In the Comune to which it is desired to transfer: --
(a) if the Electoral Lists have NOT yet been completed (see para. 14 above) register the elector in the ordinary way;
(b) if the Electoral Lists HAVE been completed (see para. 14 above) register the elector by publishing a Supplemental List.

E - Division of Comune into Polling-Districts ("Sezioni Elettorali")
(N.B.-- This process is contemporaneous with Stage C, paras. 14-23 above)

31. Sindaco & Segretario
Comunale

31. Publish Decision as to division of Comune into polling-districts, boundaries of polling districts, and polling-places for each district--notify Prefect-- complete Electoral Lists for each District.

32. "

32. Decision of Sindaco to be deposited for public inspection.

33. Any citizen

33. May lodge objections to Sindaco's Decision at Town Hall, for transmission to Electoral Commission.

34. Sindaco & Segretario
Comunale

34. Forward Decision, Polling District Lists and objections to Electoral Commission

35. Electoral Commission

35. Decide objections and approve Polling-District Lists.

- 4 -

30. In the Commune to which it is desired to transfer: --
 (a) if the Electoral Lists have NOT yet been completed (see para. 14 above) register the elector in the ordinary way;
 (b) if the Electoral Lists HAVE been completed (see para 14 above) register the elector by publishing a Supplemental List.

Supplemental Lists
 to be published
 at monthly intervals

E - Division of Commune into Polling-Districts ("Sezioni Elettorali")
 (N.B.-- This process is contemporaneous with Stage C, paras. 14-23 above)

31. Publish Decision as to division of Commune into polling-districts, boundaries of polling districts, and polling-places for each district--notify Prefect-- complete Electoral Lists for each District.
32. Decision of Sindaco to be deposited for public inspection.
33. May lodge objections to Sindaco's Decision at Town Hall, for transmission to Electoral Commission.
34. Forward Decision, Polling District Lists and objections to Electoral Commission
35. Decide objections and approve Polling-District Lists.

15 from completion of Lists	75
for 10 days	85
10 from publication of decision	"
5 from last day for lodging objections	90
15 from receipt of Decision etc.	105

APPENDIX BITALIAN AGENCIES INVOLVED IN PREPARATION OF ELECTORAL LISTSGenerally at all Stages

Sindaco
Segretario Comunale
Prefect

Vice Prefect Inspector
Electoral Office

- to be organized in each Prefecture in charge
of a specially designated official.

Stage A - Ascertainment of Qualifications

Public Assistance Institutions (e.g. hospitals, workhouses, orphanages, etc.)
Ente Comunale D'Assistenza (ECA)

Provincial Commissions appointed under D.L. 159 of Oct 8 - consisting of a
Magistrate and two persons qualified to be jurors at Courts of
Assize

Questore, and local branches of the Prefecture.

Judicial Records Offices at Tribunali

The Central Judicial Records Office of the Ministry of Interior and Justice

Stage C - Completion and approval of lists

Deputazione Provinciale - to appoint 3 out of 4 members of Electoral Commissions
and Sub-Commissions

Presidenti of Tribunali - to preside over Electoral Commissions and to appoint
chairmen of Sub-Commissions.

Pretori - to act instead of the President of the Tribunali where there is no
Magistrates, serving or retired - to preside over Electoral Sub-Commissions.

Appeals to the Courts

Court of Appeal
Court of Cassation
Procuratore del Regno of the Provincial Capital.

file 2

In conformita' dell'Art.5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945 n.201 contenuto nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 17 Maggio 1945, il quale con Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 7 Giugno 1945 e' dichiarato d'esser in vigore nelle Province soggette al Governo Militare Alleato, Io, Brigadiere Generale G.R. URJOHN in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nelle Province nominate nell'elenco sottoscritto decorrano dal 15 Luglio 1945

In data giugno 1945

ELENCO DELLE PROVINCE DI CUI SOPRA

Tutte le Province delle Regioni : Emilia, Liguria, Lombardia e Piemonte.
Le Province di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

G. R. URJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo
degli Affari Civili del Governo Militare
Alleato

1899

Pursuant to Article 5 of Lieutenantcy Decree Law 12 April 1945
n.201 contained in the "Official Gazzette" No.59 of 17 May 1945 and which
by Order published in the "Official Gazzette" No.6/8 of 7 June 1945 was decla-
red to be in force in the Provinces subject to Allied Military Government,
I, G. R. UPJOHN, Brigadier, in the name and on behalf of the Chief Civil Affairs
Officer of Allied Military Government, by these presents order that the time
limits for the formation of the electoral lists in the Communes comprised in
Provinces named in the under-written Schedule shall run from the 15 July 1945

Dated June 1945

THE SCHEDULE

All Provinces of ^{Emilia}~~Sicilia~~, Liguria, Lombardia and Piemonte Regions.

The Provinces of Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso,
Udine, Venezia, Verona and Vicenza.

G. R. UPJOHN
Brigadier
In the name and on behalf of
the Chief Civil Affairs Officer
of Allied Military Government

0 4 7 0